Decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina per una società i cui soci non rivestono la qualità di imprenditore agricolo

Cass. Sez. Trib. 17 febbraio 2016, n. 3107 - Chindemi, pres.; Meloni, est.; Fuzio, P.M. (conf.) - Agrilife Società Agricola s.a.s. (avv.ti Stefanori e Castaldo) c. Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato). (Conferma Comm. trib. reg. Perugia 24 giugno 2009)

Imposte e tasse - Decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui al d.p.r. n. 601 del 1973, art. 9 - Società e soci che non rivestono la qualità di imprenditore agricolo.

(Omissis)

FATTO

Con avviso di liquidazione notificato in data 11/07/2006 l'Ufficio contestava alla società Agrilife Società agricola s.a.s. la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, richieste consistenti nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale a favore della piccola proprietà contadina sul presupposto che, contrariamente a quanto dichiarato, la società ed i soci non rivestivano la qualità di imprenditore agricolo.

La società proprietaria del terreno impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia l'atto impositivo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia respinse il ricorso della contribuente con sentenza confermata, su ricorso da parte della società dalla CTR dell'Umbria.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha proposto ricorso per cassazione la Agrilife società agricola sas con due motivi e la Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agrilife società agricola s.a.s. lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto secondo i giudici di appello la qualifica di imprenditore agricolo professionale al fine delle agevolazioni fiscali doveva sussistere al momento della stipula dell'atto di acquisto mentre, al contrario, era sufficiente ottenere la predetta qualifica entro 24 mesi dalla data di trasferimento dei terreni agricoli D.Lgs. n. 99 del 2004, ex art. 1, comma 5 ter, come modificato da D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 (in G.U. 15/06/2005, n. 137).

Con il secondo e terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, in quanto il giudice ha omesso di motivare, in violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52/41/42, in ordine all'inapplicabilità alla fattispecie delle agevolazioni richieste di cui alla L. n. 97 del 1994, ex art. 1, comma 5 ter e L. n. 604 del 1954.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Infatti secondo Sez. 5, Sentenza n. 22001 del 17/10/2014 "In tema d'imposta di registro, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie per i territori montani previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9, l'acquirente deve rivestire la qualità di coltivatore diretto, senza che sia necessaria l'esclusività o la prevalenza di tale attività rispetto alle altre eventualmente esercitate, che, quindi, restano irrilevanti, a meno che da esse non si ricavi, sotto il profilo probatorio, l'impossibilità della coltivazione del fondo. In ogni caso, la prova della qualità di coltivatore diretto può essere fornita con qualsiasi mezzo dal contribuente ed il relativo accertamento costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice del merito." All'atto di acquisto pertanto la società non poteva beneficiare delle agevolazioni tributarie per i territori montani previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9, in quanto non rivestiva come persona giuridica la qualità di coltivatore diretto.

A tale proposito la società afferma che avendo acquistato con atto registrato in data 30/7/2004, aveva richiesto l'inserimento della denominazione di "società agricola" nella ragione sociale (effettuato in data 19/4/2005) ed aveva provato documentalmente l'attestazione di imprenditore agricolo professionale rilasciata dalla competente comunità montana per l'anno 2006 in capo ai due soci P.P. e C.A..

Tuttavia in ordine all'estensione all'imprenditore agricolo professionale in forma societaria si è espressa Sez. 5, Sentenza n. 5378 del 07/03/2014 "In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che parifica il trattamento fiscale, in materia di imposizione indiretta e creditizia, tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto, qualificate come imprenditori agricoli professionali, ha carattere innovativo e non supera i confini delle provvidenze fiscali destinate agli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale, sicchè non si applica agli atti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore nè rileva riguardo ai benefici funzionali al riordino della piccola proprietà contadina.



Pertanto deve essere confermata la decisione della CTR secondo la quale la mancanza dei requisiti richiesti dalla norma invocata all'epoca di stipula dell'atto di acquisto non consente di applicare le norme fiscali agevolative invocate. Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti stante l'evolversi della vicenda processuale, le spese del giudizio di legittimità.

(Omissis)

